

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: SeH VII
IL - Sez. Serv. - APB
27.12.2016
Il Rep. del servizio
L'Istruttore Dirigenziale
(Dott. Salvatore Giuffrida)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>27.12.2016</u> N. <u>2607</u>	OGGETTO: Affidamento diretto per la gestione del Palazzetto dello Sport "P. Minardi" di via M. Rumor a Ragusa ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi del Comune di Ragusa"
N. 323 Settore VII Data 13/12/2016	

DETERMINAZIONE CHE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA MA ACCERTAMENTO

IN ENTRATA QUANTIFICABILE PER IL 2017 IN EURO 17.200,00 CORRISPONDENTI AD UN QUARTO DELLA BOLLETTA ELETTRICA E DEL GAS METANO

PAR 360 corris 3.05.99.99 PPP Att. 383/16

IL RAGIONIERE CAPO
P. Giuffrida

L'anno duemila sedici , il giorno tredici del mese di Dicembre, nell'ufficio del Settore VII, su proposta del Funzionario Capo servizio Dott. Salvatore Giuffrida il Dirigente dr. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

Premesso

che in data 08/07/2014 la Giunta Municipale ha approvato con deliberazione n. 306 il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale come proposta per il Consiglio.

che in data 30/03/2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 detto regolamento è stato approvato ed è diventato esecutivo;

che l'art 7 del citato regolamento recita testualmente "L'Amministrazione può affidare direttamente a soggetti di cui all'art. 6 la gestione di impianti senza rilevanza economica , che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale, a condizioni che gli stessi abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio , qualora sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale e qualora ricorrono uno o più dei seguenti elementi:

- Sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di appartenenza;

- Quando sul territorio comunale è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto o sia , nell'ambito cittadino , quella che svolge il campionato di categoria più elevata nella disciplina svolta ;

- Quando le società e le associazioni sportive operanti sul territorio costituiscono un unico soggetto sportivo;

- Quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;

- Quando le somme totali incassate per tariffe , siano minori dei costi che il Comune sostiene per il pagamento delle forniture (elettriche, gas metano, gasolio) e per il pagamento dei costi del personale per la gestione (pulizia, custodia, sicurezza e manutenzione ordinaria);

"La società dovrà fare esplicita richiesta di gestione dell'impianto specificando il sussistere delle superiori condizioni e dovrà dichiarare la propria disponibilità al pagamento di un quarto delle utenze della fornitura elettrica e del gas metano ed assicurare , inoltre tutti i costi di gestione occorrenti(oneri di custodia, pulizia , sicurezza e manutenzione ordinaria) con la sola eccezione della manutenzione straordinaria che resta a carico del Comune di Ragusa assieme ai tre quarti delle utenze di energia elettrica e gas metano".

La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dall'Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socio educative e sociali.

L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

Presso atto che con nota del 04/10/2016 assunta al protocollo generale al n. 98172 l'ASD Polisportiva Virtus Eirene Ragusa ha avanzato formale richiesta per la gestione del Palazzetto dello Sport di via M. Rumor intitolato a "Pino Minardi" allegando alla richiesta un progetto relativo all'attività da sviluppare all'interno dell'impianto sportivo.

Vista la deliberazione di G.M. n. 544 del 03/11/2016 con la quale l'Amministrazione ha approvato il progetto di gestione, ha approvato lo schema di convenzione autorizzando il sottoscritto Dirigente a predisporre ogni atto necessario all'affidamento diretto del Palazzetto dello Sport intitolato "P.Minardi" secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato dal Consiglio Comunale in data 30/04/2015 con deliberazione n. 29;

Considerato che dal progetto presentato e da quanto risulta dagli atti d'ufficio, si evince che :

- L'ASD Polisportiva Virtus Eirene Ragusa è stata costituita nel 1992 e che la stessa è tutt'ora in attività;
- E' un'associazione senza fini di lucro;
- Ha esperienza pluriennale per quanto concerne le attività sportive giovanili e campionati sportivi agonistici sia giovanili che di prima squadra e di organizzazione di eventi nazionali ed internazionali;

- Ha una struttura complessa composta da 10 istruttori qualificati che svolgono attività nella società stessa e 15 dirigenti;
- Nella scorsa stagione ha avuto circa 200 tesserate e ha disputato le finali scudetto di Basket Femminile e ha vinto la Coppa Italia di Basket Femminile;
- Nella scorsa stagione sportiva ha partecipato inoltre ai campionati U 15 e U16 partecipando alle finali nazionali.

Accertato

che l'associazione proponente intende valorizzare l'impianto come polo attrattivo in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di appartenenza ;

che la società proponente la gestione risulta essere la massima espressione della pallacanestro maschile nel territorio comunale;

che le somme totali incassate per tariffe sono minori dei costi che il Comune sostiene per il pagamento delle forniture e per il pagamento dei costi per il personale ;

che la società richiedente ha dichiarato la disponibilità al pagamento di un quarto delle utenze della fornitura elettrica e del gas metano e ad assicurare inoltre, tutti i costi di gestione occorrenti(custodia, pulizia, sicurezza e manutenzione ordinaria) che per il 2016 sono quantificabili in via presuntiva (in quanto riferiti al 2015) ad euro 17.200,00;

Tutto ciò premesso

Considerato che l'ASD Polisportiva Virtus Eirene Ragusa soddisfa tutte le previsioni del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato dal Consiglio Comunale in data 30/03/2015 con il n. 29 e che la società richiedente la gestione ha espressamente dichiarato tutto quello che il regolamento di cui sopra prevede;

Verificato che la concessione di cui al presente atto, pur garantendo i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'art. 4 del nuovo codice dei contratti **NON** rientra nell'ambito di applicazione dell'istituto delle concessioni di cui al codice stesso in quanto:

l'art. 3 comma vv) definisce "concessione di servizi" un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo , con l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio. Nella concessione di cui al presente atto **NON** vi è alcun contratto a titolo oneroso in quanto il concessionario non riceve alcun compenso da parte della Pubblica Amministrazione ma nello stesso tempo non assume alcun "rischio operativo", come definito al punto zz) dell'art. 3, in quanto, dal punto di vista economico, ha il solo obbligo di rimborsare al Comune una quota delle spese di energia elettrica e del gas pari ad ¼ del totale .

l'art. 164 al comma 3 recita testualmente " I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte".

Dato atto, altresì, che nel caso di cui al presente provvedimento il concessionario(soggetto privato) svolge un'attività sussidiaria ai sensi dell'art. 118 della Costituzione che dovrebbe essere svolta dalla pubblica amministrazione(Comune di Ragusa).

Visto l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/97 che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza

Visto l'art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione;

Visti gli artt. 14 e 17 del Regolamento di contabilità Comunale, approvato con deliberazione del CC. n. 44

del 20/06/97

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA


1. Di affidare, per le considerazioni espresse in premessa, alla ASD Polisportiva Virtus Eirene Ragusa la gestione del Palazzetto dello Sport di via M. Rumor intitolato a "Pino Minardi" per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione approvata dalla G.M. e allegata alla presente;
2. Dare atto che la presente determinazione non comporta nessun impegno di spesa ma accertamenti in entrata quantificabili per il 2017 in circa euro 17.200,00 annui (presunti in quanto riferita a spese del 2015) corrispondenti ad $\frac{1}{4}$ della bolletta elettrica e del gas
Par 340 codice 3.05. pp. pp 77 000. 383/16;
3. Riservarsi di predisporre per i successivi anni apposita determinazione dirigenziale al fine di individuare l'esatto importo delle somme dovute a titolo di recupero di spese a carico della Associazione gestore;
4. Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito Amministrazione trasparente nella sezione "Bandi di Gara e contratti"

Allegati parte integrante e sostanziale

- schema di convenzione


Il Responsabile del Procedimento

Dott. Salvatore Giuffrida



Il Dirigente del Settore VII


dott. Santi Di Stefano



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

- Ragioneria
- CED per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "bandi di gara e contratti"

Il Dirigente del Settore VII
dott. Santi Di Stefano



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147- bis e 153, comma 5, del D.lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa, 27/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al segretario Generale.

Ragusa, 29 DIC. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal
29 DIC. 2016 al 05 GEN. 2017

Ragusa, 09 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2607 del 27.12.2016

COMUNE DI RAGUSA

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
"PALAMINARDI DI VIA M. RUMOR"

TRA IL COMUNE DI RAGUSA E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS EIRENE
RAGUSA IN VIRTU' DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 544 DEL 03/11/2016 E DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL _____

L' anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la Sede Comunale

Tra

il Comune di Ragusa, che per brevità sarà di seguito denominato "Comune", rappresentato da Di Stefano Santi nato a Palermo il 25/03/1954, in qualità di rappresentante del Comune di Ragusa ed a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e con le modalità di cui all'art. 48 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di CORSO Italia 72. – C.F. DSTSNT54C25G273C, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e

l'Associazione Sportiva Dilettantistica POLUISPORTIVA VIRTUS EIRENE RAGUSA P.I. 01149210880 che per brevità sarà di seguito denominata "Concessionario", rappresentata da Gianstefano Passalacqua nato a Ragusa il 26/12/1969 C.F. PSSGST69T26H163P in qualità di Presidente e domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale dichiara di agire e stipulare in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Ragusa affida al Concessionario la gestione dell' impianto sportivo comunale di via Rumor "PalaMinardi" completo degli arredi ed attrezzature di proprietà comunale, quali risultano dalla scheda di consistenza allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il valore patrimoniale attuale degli impianti sportivi ammonta a € _____ come da stima effettuata dal Servizio Patrimonio del Comune.

La concessione è a titolo gratuito in considerazione dell'uso pubblico degli impianti e dell'onerosità della loro gestione ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 7;

Art. 2 - STATO DEGLI IMPIANTI

L' impianto sportivo è conforme ai disposti dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Sicurezza degli impianti sportivi – Norme per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"

Sono conservate agli atti del V Settore del Comune le certificazioni relative agli impianti elettrici e termici, come previsto dalla normativa (L. 81/2008 e s.m.i.).

La capienza massima è di 3108 persone come risulta dalla Licenza di Polizia rilasciata dalla Questura di Ragusa previo parere della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

L' impianto, nella composizione indicata all'art. 1, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario. All'atto della presa in consegna da parte del Concessionario, sarà redatto apposito verbale di consegna, che farà parte integrante della presente convenzione.

Il Concessionario dichiara e riconosce che il suddetto impianto ed eventuali successive opere autorizzate, con o senza finanziamenti e benefici economici da parte del Comune, sono e saranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune stesso.

ART. 3 - OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire con la presente convenzione consistono nell'utilizzo e nella gestione dell' impianto per le finalità sociali e sportive dirette allo sviluppo delle vita comunitaria, in particolare il Comune di Ragusa intende condividere l'allegato progetto presentato dall'ASD Polisportiva Virtus Eirene Ragusa che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'affidamento in gestione è di anni 5 (CINQUE) a partire dalla sottoscrizione della presente. E' esclusa ogni forma di rinnovo automatico . La gestione potrà essere rinnovata per ulteriore periodo previo accordo tra le parti;

Qualora, prima di tale scadenza, l' impianto sportivo in questione dovesse perdere questa sua destinazione d'uso, la concessione cesserà automaticamente senza alcun indennizzo al Concessionario.

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa, l'impianto sportivo compresi gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnati nel normale stato di uso e manutenzione, liberi da persone o cose non di proprietà del Comune. Al termine della convenzione sarà redatto apposito verbale di riconsegna dell'impianto.

ART. 5 – USO DELL' IMPIANTO SPORTIVO

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del "buon padre di famiglia" e si impegna ad utilizzare ed a fare utilizzare a terzi l'impianto sportivo facendo osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, tutti i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura dell' impianto in oggetto.

Il Concessionario si impegna a garantire l'uso dell' impianto a tutti i cittadini ed alle associazioni sportive, sulla base di quanto stabilito dal precedente art. 3.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente l' impianto per proprie iniziative, compatibilmente con le attività già programmate da parte del Concessionario, o per ragioni di interesse pubblico quali emergenze ambientali, terremoti, ecc.

Il Concessionario è tenuto a presentare al Comune entro il mese di settembre di ogni anno il quadro orario aggiornato dell'utilizzo dei singoli impianti sportivi da parte delle varie società sportive, comunicando al Comune anche tutte le eventuali successive variazioni.

Per il primo anno tale obbligo dovrà essere assolto entro il primo mese di gestione.

Il Concessionario dovrà permettere ed agevolare le visite periodiche presso l' impianto di tecnici e funzionari incaricati dal Comune.

Nessun luogo dell' impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo consenso scritto del Comune.

Art. 6 - COMPITI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si assume l'impegno della gestione globale dell' impianto che comprende:

- garantire la continuità delle attività sportive in essere presso l' impianto nel corrente anno sportivo;
- l'applicazione di quanto contenuto ai precedenti artt. 3 e 5;
- gli adempimenti legati alla sicurezza (vedi successivo art. 7 lettera f);
- verifica annuale della soddisfazione degli utenti con le forme che il Concessionario riterrà più opportune da trasmettere al Comune.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico esclusivo del Concessionario:

a)Gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici, compresa la gestione del verde all'interno dell'impianto sportivo e il servizio di sgombero neve (se necessario);

Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere comunque l' impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al termine della convenzione in perfetto stato di funzionalità, salvo il normale deterioramento d'uso. Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Le opere eseguite restano di proprietà del Comune.

b)Le utenze relative al Gas alla luce elettrica e al consumo idrico(se e quando dovesse essere installato un misuratore) restano a carico del gestore nella misura di $\frac{1}{4}$ del totale tale quota dovrà essere versata al Comune entro il mese successivo al pagamento della bolletta con bonifico

bancario sul conto corrente che sarà indicato all'inizio della gestione e che verrà evidenziato nel verbale di consegna.

c) Tutte le spese per il personale necessario al funzionamento dell' impianti, comprese quelle per la custodia e la pulizia e compresa anche la fornitura del materiale occorrente.

d) Le spese per la stipulazione delle polizze assicurative (di cui al successivo art. 12) .

e) Le responsabilità e quindi l'espletamento di tutte le procedure amministrative derivanti dalle normative di igiene, prevenzione infortuni del personale, degli utenti e della normativa di pubblica sicurezza.

f) Gli adempimenti connessi alla sicurezza.

g) le spese per la registrazione della presente convenzione

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione, del comportamento del proprio personale, dei soci o altri cittadini presenti nell' impianto e della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora si richiedano interventi di rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, ciò dovrà essere realizzato sulla base di un programma definito di intesa con il Comune.

Art. 8 – COMPITI E ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico esclusivo del Comune:

a) Gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici;

In caso di rottura degli impianti, che ne pregiudichi il normale funzionamento, il Concessionario dovrà immediatamente avvisare il Comune, che provvederà ad eseguire un sopralluogo per verificare la competenza dell'intervento. Nel caso risulti a carico del Comune, l'ufficio tecnico provvederà a reperire le risorse necessarie per eliminare l'inconveniente nel minor tempo possibile.

Qualora il mancato o ritardato svolgimento dei lavori comporti dei danni al Concessionario (avvio in ritardo delle attività sportive programmate, danni alle attrezzature di proprietà del Concessionario) il Comune dovrà farsi carico di tali danni.

b) Le spese per stipulazione polizze assicurative riferite alle strutture e alle proprie attrezzature (incendio o furto) oltre alla polizza RCT per le attività organizzate o patrociniate dal Comune.

Il Concessionario è tenuto a presentare un conto consuntivo annuo entro il 31 marzo di ogni anno, comprensivi della documentazione attestante tutte le entrate riscosse e tutte le spese sostenute, una dettagliata relazione sulla gestione degli impianti nell'anno di riferimento ed i bilanci di previsione annuali.

Il Comune si riserva di intervenire durante il periodo di validità della convenzione con azioni di monitoraggio delle gestioni delle attività sportive e degli impianti.

ART. 9 – PUBBLICITÀ

La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, all'interno dell'impianto sportivo deve rispettare le regole previste dalla normativa vigente. L'Amministrazione ha comunque diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre la propria cartellonistica. Tutte le entrate incamerate per la pubblicità dal Concessionario dovranno essere riportate nel conto consuntivo.

ART. 10 - INFORMAZIONE

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura di una sede nel capoluogo del territorio comunale a servizio della popolazione sportiva e dei cittadini, per informare sulle attività sportive che si svolgeranno negli impianti.

Il Comune affiggerà presso l'impianto, in modo visibile, un cartello recante il nome ed il logo del Comune, l'informazione che l'impianto è di proprietà comunale e concesso in uso al Concessionario.

Spetta al Concessionario indicare bene in vista nell' impianto gli orari di apertura, il regolamento d'uso e le tariffe aggiornate.

ART. 11 – ENTRATE

Il Comune stabilisce, come per tutti gli altri impianti comunali, le tariffe da applicarsi per l'uso dell'impianto sportivo.

Il Concessionario applicherà agli utilizzatori degli impianti le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

I relativi importi saranno introitati dal Concessionario a copertura di parte delle spese di gestione.

Eventuali utili di gestione, risultanti dai bilanci consuntivi, dovranno essere investiti in accordo con il Comune per effettuare manutenzioni straordinarie e migliorie agli impianti.

Art. 12 -RESPONSABILITÀ VERSO TERZI IN DIPENDENZA E CONSEGUENZA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo derivare dalla gestione degli impianti e durante lo svolgimento delle attività sportive, ad esclusione di quelle effettuate dal Comune e dalle scuole.

A tale scopo il Concessionario è tenuto a contrarre adeguate polizze assicurative per i massimali di € 3.000.000,00 per danni a cose e di € 3.000.000,00 per danni alle persone, di cui copia sarà consegnata al Comune, a copertura del rischio da responsabilità civile per eventuali danni causati e come sopra specificato.

ART. 13 – INADEMPIMENTI E RECESSO

Qualora una della parti intenda recedere anticipatamente dalla presente convenzione dovrà darne preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto dalla presente convenzione, il Comune potrà dichiarare la decadenza della convenzione con effetto anche immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni. Nulla sarà invece riconosciuto al Concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di recesso:

- violazioni gravi e reiterate riscontrate nella gestione delle attività sportive, così come proposto nel programma dallo stesso presentate;
- reiterate ed accertate mancanze e negligenze nella gestione dell' impianto assegnato, in particolare nella manutenzione ordinaria e nel mantenimento delle condizioni di sicurezza negli impianti;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc.

In ogni caso il Comune comunicherà al Concessionario per iscritto le contestazioni, il quale avrà 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per presentare le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui le contro deduzioni non fossero ritenute soddisfacenti o in caso di mancata risposta, il Comune provvederà alla revoca previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al Concessionario.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata per iscritto con raccomandata A/R con un preavviso di mesi 4.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla stipula della convenzione. Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione non componibile bonariamente tra le parti si dichiara competente il Foro di Ragusa.

Art. 15 - DIVIETO DI SUB CESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di cedere ad altri in tutto o in parte la gestione dell' impianto sportivo, pena l'immediata risoluzione della concessione.

ART. 16 - SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.10.72 e le relative spese saranno a carico del Concessionario.

Letto, approvato, sottoscritto

Il Presidente Società

Gianstefano Passalacqua

Il Dirigente del Settore VII

Dott. Santi Di Stefano